


Segreterie Tecnico-Operative delle Autorità

ATO1 – ATO2 – ATO3

ATO4 – ATO5



Considerazioni ed osservazioni alle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque

adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della
Giunta Regionale n. 266 del 2 maggio 2006

Roma, 18 luglio 2006

AUTORITÀ D'AMBITO

Presidente della
Provincia

Conferenza dei
Sindaci


Segreteria
Tecnico Operativa

**Affida
Controlla
Pianifica**


**GESTORE DEL
SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO**



Chi Finanzia le Opere



Situazione Attuale nell'ATO 2



**Investimenti previsti ed in corso per Fognatura e Depurazione nell'ATO 2
per il rispetto della Legge Attuale**

| Tipo di investimento | Soggetto | Importo |
|--|--------------------|------------------------|
| Previsione di spesa con proventi da Tariffa 2006-2008 | Gestore del S.I.I. | €170.000.000,00 |
| Finanziamenti Pubblici Impegni di spesa in essere | Regione Lazio | € 50.000.000,00 |
| | Provincia di Roma | € 30.000.000,00 |
| | Comune di Roma | €110.000.000,00 |

Chiediamo pertanto che le disposizioni previste **per giungere allo Stato di "Sufficiente" al 2008** dei corsi d'acqua siano calibrati affinché:

- Le nuove opere da costruire **siano realizzabili** nei prossimi due anni;
- Le risorse umane ed economiche **siano compatibili** con gli sforzi in atto.

Fermo restando la possibilità al 2008 di verificare i risultati raggiunti e quindi incrementare o meno i limiti ora imposti

In particolare chiediamo:

Art. 21 comma 2 – punto a.

Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia

2. Entro il 2008, gli effluenti urbani degli agglomerati, ricadenti nei territori di cui al comma 1, con più di 7.000 a.e. devono essere trattati:

a. relativamente al BOD, con una efficienza depurativa definita dall'equazione sotto riportata:

$$\% \text{ EFFICIENZA} = 100 - \left((0,045[\text{CARICO IN ENTRATA}] + 14,843) \cdot 100 / [\text{CARICO IN ENTRATA}] \right);$$

Art. 21 comma 2 – punto c,

Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia

2. Entro il 2008, gli effluenti urbani degli agglomerati, ricadenti nei territori di cui al comma 1, con più di 7.000 a.e. devono essere trattati:

...

c. i depuratori, **con potenzialità maggiore a 50.000 a.e.**, a servizio dell'agglomerato di Roma devono rispettare il limite di emissione di **10** mg/l di azoto ammoniacale (come media giornaliera espressa in NH₄), fermo restando il limite di emissione dell'azoto nitrico previsto in tabella 3 dell'allegato 5 del d.lgs 152/1999 e s.m.i..

Sulla base dei risultati relativi al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti, entro gennaio 2008 saranno confermate o mutate in senso più restrittivo le sopra descritte prescrizioni riguardanti l'agglomerato di Roma.

Limiti di emissione per l'azoto ammoniacale

Limite D.Lgs. 152/06 → 15 mg/l

Richiesta di modifica → 10 mg/l

Piano di Tutela → 6 mg/l



Valore raggiungibile
mediamente nel corso
dell'anno ma non sempre
per questioni insite nei
processi biologici

Impianti di depurazione nel Comune di Roma

> 50.000 a.e.

n.

Abitanti serviti

< 50.000 a.e.

5

3.130.000 a.e.

35

206.000 a.e.

Art. 25 comma 1


Scolmatori di piena

1. Gli scolmatori di piena di reti fognanti di tipo misto e di reti esclusivamente pluviali devono essere dimensionati in modo tale che le portate di supero sversate direttamente nei corpi idrici ricettori abbiano caratteristiche compatibili con quelle del ricettore e con gli usi, in atto o previsti, dello stesso.

La taratura dello scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia, superano di almeno 6 volte la portata nera media in tempo secco ~~in funzione dello stato di qualità del corpo ricettore.~~ **La portata nera media in tempo secco, che corrisponde al volume di reflui urbani effettivamente recapitati in rete fognaria dal bacino di utenza dell' impianto di depurazione, viene stabilita sulla base della popolazione servita (in abitanti equivalenti) , della dotazione idrica effettivamente erogata (in l/ab x g) e del coefficiente di restituzione in fogna (pari a 0.8).**

E' vietato il recapito diretto delle acque di scolmo in corpi idrici lacustri, salvo l'impossibilità di tecniche alternative.

Sfioratori di Piena



Art. 25 comma 2

Scolmatori di piena

2. Qualora le condizioni idrauliche dei collettori e degli impianti di depurazione lo consentono, gli scolmatori di piena di reti fognanti devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2008 alle disposizioni del comma 1. se non sussistono le condizioni idrauliche per l'adeguamento, questo ~~deve avvenire~~ **obiettivo deve essere perseguito** in occasione di interventi di ampliamento o ristrutturazione degli impianti di collettamento e depurazione.

Altre richieste

Art. 14 commi 4 e 5

Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque di balneazione

4. Le acque reflue urbane in uscita da impianti di depurazione recapitanti in corsi d'acqua superficiali, entro una significativa distanza dal mare, devono subire un trattamento di disinfezione a raggi U.V.. La Giunta Regionale definisce con proprio atto, per ogni singolo corpo idrico, la significativa distanza dal mare entro la quale i depuratori dovranno munirsi di tale impianto di trattamento.

5. Per gli ~~altri scarichi recapitanti in corsi d'acqua,~~ **diversi dalle acque reflue urbane recapitanti in corsi d'acqua superficiali entro la significativa distanza dal mare definita dalla Giunta Regionale,** le Province, in sede di autorizzazione, devono prescrivere la disinfezione a raggi U.V. o trattamenti alternativi che garantiscano il rispetto dei parametri microbiologici fissati.

Art. 18 comma 6

Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia

6. Nelle zone di rispetto non possono essere esercitate le attività indicate al comma 5 dell'articolo 21 del d.lgs.152/1999 e s.m.i.; la deliberazione di approvazione dell'area di salvaguardia definisce, in relazione alla natura dei suoli, la possibilità di nuovi insediamenti residenziali, la possibilità di uso di concimi chimici, fertilizzanti e fitofarmaci, le misure da adottare per mettere in sicurezza le attività preesistenti, la necessità di utilizzare fognature a doppia camicia con pozzetti ispezionabili **o equivalente** per la verifica della tenuta della condotta fognante, gli accorgimenti costruttivi delle reti viarie e delle infrastrutture di servizio in genere **sia per impianti pubblici che privati**. Le acque reflue urbane ed eventualmente industriali devono essere condottate, anche se depurate, fuori dalla zona di rispetto stessa. Per gli agglomerati urbani minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, lo smaltimento deve avvenire senza emissione di reflui mediante impianti di evapotraspirazione **o equivalente**.

Art. 18 comma 7

Misure di tutela delle acque destinate al consumo umano: aree di salvaguardia

7. Nelle zone di protezione possono essere previste, nella deliberazione di approvazione dell'area di salvaguardia, limitazioni agli insediamenti civili artigianali e agricoli. I reflui di questi insediamenti devono comunque essere trattati in impianti di depurazione a fanghi attivi dotati di trattamento di nitrificazione e denitrificazione **o equivalente e**, per gli agglomerati minori e per le case isolate, che non possono essere collegati con pubbliche fognature, in impianti di fitodepurazione **o equivalente** che consentano i massimi livelli di depurazione in relazione al BOD e alle sostanze azotate, salvo quanto previsto dal precedente articolo 11.

Art. 22 commi 1 e 5

Misure per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, edifici isolati e di agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e.

1. Per gli scarichi di piccoli insediamenti, case sparse, insediamenti isolati e agglomerati urbani inferiori a 2.000 a.e. recapitanti in acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del suolo, sono definite le seguenti misure:

...

d. Le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi alle disposizioni sopra indicate.

...

5. Quanto sopra disposto potrà essere modificato ed integrato, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, alla luce di verifiche ed eventuali nuove esigenze, con specifici atti deliberativi di Giunta Regionale. **In particolare per quanto riguarda il punto 1.d. dovrà predisporre un piano finanziario pubblico di sostegno all'eliminazione dei relativi sistemi.**

Art. 24 comma 7

Acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne

7. Sono considerate acque di prima pioggia **per le aree di cui al comma 1** quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. I coefficienti di afflusso alla rete si assumono pari ad 1 per le superfici coperte, lastricate od impermeabilizzate e a 0,3 per quelle semi-permeabili di qualsiasi tipo, escludendo dal computo le superfici a verde.

Carico in uscita al depuratore in funzione del carico in ingresso

